Edizione di lunedì 29 luglio 2024

NEWS DEL GIORNO

Corte Costituzionale: la disciplina dell'impresa familiare si applica anche al convivente di fatto di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Tassazione incentivo all'esodo e importo transattivo: applicabilità del regime impatriati di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Pubblicata la nuova Guida ai servizi dell'Agenzia delle entrate di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Prestazione di altra attività lavorativa durante la malattia e legittimità del licenziamento di Redazione



Corte Costituzionale: la disciplina dell'impresa familiare si applica anche al convivente di fatto

di Redazione

La Corte Costituzionale, con <u>sentenza n. 148 del 25 luglio 2024</u>, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-bis, comma 3, cod. civ., nella parte in cui non prevede come familiare anche il "convivente di fatto" e come impresa familiare quella cui collabora anche il "convivente di fatto". Inoltre, in via consequenziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-ter, cod. civ., che, introdotto dalla L. 76/2016, riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta. Per "conviventi di fatto" – secondo la definizione prevista dall'articolo 1, comma 36, L. 76/2016 – si intendono "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale".

La Corte Costituzionale ha rilevato che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.

Rimangono le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio; ma quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa dev'essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito. La Corte ha ritenuto, quindi, irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell'impresa familiare.

All'ampliamento della tutela apprestata dall'articolo 230-bis, cod. civ., al convivente di fatto è conseguita l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-ter, cod. civ., che – nell'attribuire al convivente di fatto una tutela ridotta, non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell'impresa familiare – comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione



Seminario di specializzazione

Rapporti di lavoro di amministratori, soci e familiari

Scopri di più



Tassazione incentivo all'esodo e importo transattivo: applicabilità del regime impatriati

di Redazione

L'Agenzia delle entrate, con <u>risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024</u>, ha precisato che i dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria anziché separata le somme ricevute a titolo di "*incentivo all'esodo*" e di "*importo transattivo*", con lo scopo di usufruire del regime impatriati, precluso ai redditi a imposizione separata, possono rivolgersi all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate per richiedere la riliquidazione dell'imposta.

Secondo la normativa, infatti, sono esclusi dall'incentivo gli importi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, compresi quelli a tassazione separata. Pertanto, se il dipendente intende beneficiare del regime impatriati, può rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, che, in sede di assistenza, in presenza dei presupposti, riliquiderà l'imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dalla norma) alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.

La risoluzione chiarisce, inoltre, che le somme erogate a titolo di "incentivo all'esodo" e di "importo transattivo" in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sono soggette, in via generale, al regime della tassazione separata fino all'importo di 1 milione di euro e al regime ordinario per la quota parte eccedente.

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più



Pubblicata la nuova Guida ai servizi dell'Agenzia delle entrate di Redazione

In data 18 luglio 2024 è stata pubblicata dall'Agenzia delle entrate la nuova <u>Guida ai servizi</u>, che spiega in modo semplice e interattivo come utilizzare il servizio telematico di interesse, ad esempio, per richiedere un rimborso, ottenere la tessera sanitaria, consultare la propria posizione fiscale o registrare un contratto di locazione direttamente *online*.





Prestazione di altra attività lavorativa durante la malattia e legittimità del licenziamento

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 maggio 2024, n. 12152, ha stabilito che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia. Tuttavia, il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità, sia quando l'attività stessa sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

